



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Quietanza, confessione stragiudiziale e mancata presentazione all'interrogatorio formale

La quietanza, come dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, nell'interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata; invero, l'art. 2726 c.c., limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione. Ne consegue che, potendo il giudice, con libera valutazione, ritenere ammessi i fatti di cui all'interrogatorio formale ove la parte chiamata a renderlo non si sia presentata (art. 232 c.p.c.), la conclusione del Tribunale è corretta, dovendosi ammettere che la mancata risposta possa avere una valenza eguale e contraria rispetto alla confessione stragiudiziale, di regola revocabile solo per errore di fatto o violenza (art. 2732 c.c.).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.7.2022, n. 19283

...omissis...

Fatti di causa

1. Con atto notificato il 25 febbraio 2013 la Direzione didattica statale del primo circolo di --- convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di San Giorgio Jonico, ---, in qualità di rappresentante della comunità cinese esistente in loco, chiedendo che fosse condannato al pagamento della somma di Euro 3.695,31 a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per l'occupazione di alcune aule dell'istituto scolastico.

A sostegno della domanda espose che con contratto dell'11 ottobre 2010 era stato pattuito che fino al 31 agosto 2011 i locali sarebbero stati utilizzati per un corso di lingua cinese.

Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e rilevando che la somma concordata, pari ad Euro 8.000, era stata integralmente pagata, come da quietanza liberatoria annessa al contratto.

Il Giudice di pace rigettò la domanda e compensò le spese di lite.

2. Avverso questa sentenza ha proposto appello la Direzione didattica suindicata e il Tribunale di Lecce, dopo aver espletato le prove orali ammesse in appello, con sentenza del 26 settembre 2019, in accoglimento del gravame e in riforma della decisione del primo giudice, ha condannato --- al pagamento della somma di Euro 3.695,31, con gli interessi e con il carico delle spese dei due gradi di giudizio.

Ha osservato il Tribunale che in atti vi era la quietanza liberatoria attestante l'avvenuto pagamento della somma di Euro 8.000. Poiché, però, l'appellante aveva sempre rilevato, già in primo grado, che la quietanza conteneva un errore "di battitura", era stata ammessa anche la prova per interrogatorio e --- non si era presentato a renderla. Per tale ragione, richiamando l'art. 2726 c.c., e sostenendo che la quietanza può essere superata dall'opposta confessione giudiziale, il Tribunale ha ritenuto che la mancata risposta all'interrogatorio formale equivalga alla confessione, togliendo efficacia alla quietanza. Da tale ricostruzione la sentenza è pervenuta all'accoglimento della domanda così come proposta, affermando che il pagamento non era avvenuto per la totalità della somma dovuta, contrariamente a quanto risultava dalla quietanza.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Lecce propone ricorso --- con atto affidato a due motivi.

Resiste la Direzione didattica statale del primo circolo di --- con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, e nullità della sentenza, per aver ammesso l'interrogatorio formale in appello.

Sostiene il ricorrente che quel mezzo di prova non era stato richiesto in primo grado, ma solo in appello, per cui il Tribunale non avrebbe dovuto ammettere l'interrogatorio in appello.

1.1. Il motivo non è ammissibile.

Rileva la Corte che, essendo stato introdotto il presente giudizio nel 2013, era da ritenere ormai applicabile, *ratione temporis*, la previsione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo attualmente vigente, secondo cui nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova, neppure qualora il Collegio li ritenga indispensabili (in tal senso, quindi, non potrebbe applicarsi il principio, invocato nel controricorso, di cui alla sentenza 4 maggio 2017, n. 10790, delle Sezioni Unite di questa Corte).

Nonostante ciò, la censura è inammissibile perché la parte non l'ha adeguatamente supportata. Risulta infatti dall'atto di citazione di primo grado che in quella sede non furono chieste prove e tuttavia è certo che nel giudizio di primo grado furono espletate delle prove orali (e' la stessa sentenza impugnata a dirlo e non vi sono contestazioni sul punto). La sentenza del Tribunale precisa, poi, che l'appellante aveva censurato l'errata valutazione compiuta dal Giudice di pace "in ordine al rigetto delle prove orali per interrogatorio formale e per testi", il che viene a significare che la prova per interrogatorio era stata evidentemente richiesta. E' quindi da osservare che il ricorrente avrebbe dovuto supportare la censura, in questa sede, in altro modo, dando conto dettagliatamente delle richieste di prove avvenute in primo grado, per cui il motivo è da ritenere inammissibile.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 2702,2730 e 2733 c.c., in riferimento agli artt. 311,167,228,230 e 232 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza.

Ad avviso del ricorrente, la quietanza è una dichiarazione unilaterale di riconoscimento dell'avvenuto pagamento ed integra una confessione stragiudiziale. Essa può essere contestata solo se sia frutto di un errore di fatto o perché rilasciata a seguito di violenza e può essere vinta dalla confessione del debitore che riconosca di non aver eseguito il pagamento. La mancata risposta all'interrogatorio formale, però, non è equiparabile ad una dichiarazione e non potrebbe, quindi, ritenersi come una confessione.

2.1. Il motivo non è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la quietanza assume valore di confessione stragiudiziale (sentenza 21 febbraio 2014, n. 4196, e ordinanza 14 dicembre 2018, n. 32458; v. sul punto anche Sezioni Unite, sentenza 22 settembre 2014, n. 19888).

Come correttamente rilevato dal Tribunale, però, è stato anche affermato che la quietanza, come dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, nell'interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata; invero, l'art. 2726 c.c., limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione (sentenza 22 ottobre 2013, n. 23971). Ne consegue che, potendo il giudice, con libera valutazione, ritenere ammessi i fatti di cui all'interrogatorio formale ove la parte chiamata a renderlo non si sia presentata (art. 232 c.p.c.), la conclusione del Tribunale è corretta, dovendosi ammettere che la mancata risposta possa avere una valenza eguale e contraria rispetto alla confessione stragiudiziale, di regola revocabile solo per errore di fatto o violenza (art. 2732 c.c.).

Rileva infine il Collegio, ad ulteriore supporto delle considerazioni svolte, che nel caso in esame il Tribunale ha stabilito, con un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, che l'odierno ricorrente aveva versato la somma di eurc" 4.000 pochi giorni dopo la stipulazione del contratto. E poiché la quietanza era contenuta all'interno del contratto stesso, il pagamento successivo, da parte dell'occupante, di una somma che, in tesi, era stata già versata, costituisce prova indiscutibile dell'esistenza di un errore di fatto che inficia la portata confessoria della quietanza stessa.

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1-quater, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: *Edizioni DuePuntoZero*

